



BANCA DEL TEMPO DI VALMADRERA

VIA ROMA, 31

23868 VALMADRERA LC

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 MAGGIO 2019 – Verbale

In data 25 maggio 2019, alle ore 19.30, presso la Sala dell'Oratorio di Piazza Antichi Padri in Civate, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria della Banca del Tempo di Valmadrera per deliberare in merito al seguente ordine del giorno, comunicato, come da Statuto associativo, dal Presidente in data 10 maggio 2019.

Ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del D.Lgs. n. 117/2017, modifica della denominazione e introduzione di nuove norme con modifica degli articoli dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti 45 (quarantacinque) soci e sono pervenute 38 (trentotto) deleghe. Assenti 27 (ventisette) aventi diritto al voto. Si vedano gli elenchi allegati (ALLEGATI A e B).

Assume la presidenza dell'assemblea Flavio Passerini, Presidente dell'associazione, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria visto il raggiungimento della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sentita l'Assemblea, il Presidente indica Assunta Tedesco come segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno reso necessaria la modifica dello Statuto dell'Associazione ai fini del recepimento delle norme disposte dal Decreto legislativo n. 177 del 2017 per la costituzione dell'associazione come Ente del Terzo Settore.

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Banca del Tempo di Valmadrera" a "Banca del Tempo Valmadrera APS".

Questa variazione insieme all'adozione di nuovi articoli, alcuni dei quali aventi ad oggetto la *governance* dell'Associazione, hanno natura facoltativa e hanno richiesto una procedura di adozione non semplificata.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea degli articoli del testo proposto per il nuovo Statuto e si rivolge ai soci per eventuali richieste di modifica.

Non essendo intervenute richieste di chiarimenti o modifiche, mette in votazione la modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del D.Lgs. n. 117/2017, con introduzione della nuova denominazione e modifica degli articoli.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto di 25 (venticinque) articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità con 83 (ottantatre) voti favorevoli e nessun astenuto.

Il testo del nuovo Statuto è allegato al presente atto (ALLEGATO C).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Civate, 25 maggio 2019

IL PRESIDENTE *Flavio Passerini*

IL SEGRETARIO *Assunta Tedesco*

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Allegato A – Elenco Soci

COGNOME NOME (DELEGATO/A)

1

...

83

Allegato B – Elenco Soci assenti

COGNOME NOME

1

...

27

Allegato C – Statuto

BANCA DEL TEMPO VALMADRERA APS
STATUTO

Articolo 1 Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Banca del Tempo Valmadrera APS", di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente statuto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e favorisce la partecipazione sociale senza limiti di natura economica e senza discriminazioni.

L'associazione ha sede legale nel comune di Valmadrera e la sua durata è illimitata.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere inoltre istituite altre sedi operative dell'associazione.

Articolo 2 Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, in cui ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di "dare e ricevere che avvengono in un rapporto che si basa sulla parità, reciprocità, solidarietà tra gli associati", senza alcuna intermediazione monetaria. L'associazione si propone di promuovere l'incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità.

La forza della banca del tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l'accoglienza, al di là delle diversità e delle differenze, nell'offrire a ciascuno l'opportunità di affermare la propria identità, nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra.

Articolo 3 Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del c. 1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare la banca del tempo si prefigge di:

- consentire ad ogni socio la possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, favorendo un clima di amichevole cooperazione;
- facilitare la gestione dei tempi quotidiani della persona, più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli.

La realizzazione di tali scopi avviene mettendo in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i saperi dei soci.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5 Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e

annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega, partecipare all'elezione degli organi sociali elettivi e presentare la propria candidatura a tali organi;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, morosità nel pagamento della quota associativa, scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il socio che lede l'etica ed i principi ispiratori dell'associazione, compie atti in violazione dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, contravviene alle decisioni deliberate dagli organi sociali, viene espulso dall'associazione, perdendo ogni diritto acquisito.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, specificandone le motivazioni. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 10

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Gli organi sociali hanno durata triennale e i loro componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11

Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 12 Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, assicurando il principio del contraddittorio;
- f) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari e all'esclusione dei soci, assicurando il principio del contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera, o tramite *telex*, o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine, e mediante affissione, nello stesso termine,

presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data di prima e seconda convocazione dell'adunanza.

Art. 14

Validità dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei associati iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16

Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari e all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente;
- m) nominare il segretario e il tesoriere che possono essere scelti anche tra i soci non componenti il consiglio direttivo;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- r) deliberare il conferimento di onorificenze e di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7 dello statuto;
- s) proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7 dello statuto;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17

Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consigliere può essere revocato dal consiglio direttivo con delibera motivata assunta con la maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. L'interessato può ricorrere all'assemblea degli associati entro 30 (trenta) giorni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Per i componenti così nominati, vale la scadenza prevista per gli altri consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18

Il presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova

dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere, a cura del consiglio direttivo, i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 21 Risorse economiche

Le entrate dell'associazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22

Esercizio sociale e scritture contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e la relazione di missione, predisposti dal consiglio, rimangono a disposizione degli associati, per essere approvati dall'assemblea.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 23

Assicurazione

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione sono deliberati dall'assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 14 del presente statuto.

L'assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.